

STATUTO NAZIONALE

ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente

PREMESSA

L' ARCI PESCA, fondata ad Arezzo il 18 aprile 1971 è una libera Associazione Nazionale senza fini di lucro. Ha sede sociale in Roma, e si ispira agli ideali della Costituzione Italiana .

L'ARCI PESCA ha assunto la nuova Denominazione di ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è confederata all'ARCI, Associazione Nazionale a carattere Confederale, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con decreto 10 luglio 1947 n. 705.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come "Ente avente finalità assistenziale" con Decreto del 26 luglio 1997 n. 559/C. 15586. 12000.A (126).

E' iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 Luglio 2003.

La premessa è parte integrante del presente Statuto Nazionale. Nel prosieguo ogni volta si citerà "ARCI PESCA F.I.S.A" si intenderà l'ARCI PESCA F.I.S.A - Federazione Italiana Sport ed Ambiente»

TITOLO I

Dell'identità associativa e dei principi programmatici

ARTICOLO 1

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è la Federazione che si organizza per settori specifici legati alle attività svolte, prevalentemente, negli Ambienti acquatici.

Attività rivolte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e al suo uso razionale .

ARTICOLO 2

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è la Federazione dei pescatori sportivi, dei subacquei, dei nautici sportivi e diportisti, delle guardie pesca volontarie, dei volontari impegnati nella protezione civile e nella protezione ambientale.

Di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell'informazione e della conoscenza scientifica.

Di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito dell'avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al godimento dell'ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.

ARTICOLO 3

L'ARCI PESCA F.I.S.A. bandisce il razzismo, l'emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. promuove fra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di protezione civile, di volontariato, di difesa dell'ambiente, turistiche nonché itinerari eno-gastronomici con particolare riferimento alle tradizioni marinare e rivierasche sul territorio nazionale.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. promuove lo studio, la conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici come elemento fondante

per la formazione della personalità di ogni individuo, contro ogni forma di sfruttamento e alienazione e di inquinamento ambientale.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. promuove idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e tutti gli strumenti atti affinché i pescasportivi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è per la pace, per la cooperazione internazionale e per l'Unità europea.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. opera per lo sviluppo e la conoscenza dell'attività piscatoria quale momento sociale, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. opera per favorire l'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili; la cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile.

ARTICOLO 4

L'ARCI PESCA F.I.S.A. intende collaborare con le altre associazioni ed organizzazioni che perseguono finalità comuni, ricercando e promuovendo forme di intesa ed unità nell'ottica del rispetto dell'autonomia e per realizzare gli interessi degli associati.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. intende operare facendosi promotrice di iniziative, di elaborazione e proposizione legislativa di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, affinché le istituzioni ai vari livelli realizzino sul piano

istituzionale una legislazione organica.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. intende produrre materiale scientifico e didattico al fine di contribuire alla formazione di una moderna coscienza sui temi concernenti l'ambiente naturale e gli ecosistemi acquatici.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. organizza corsi di formazione ed aggiornamento professionale: per guardie ittiche ed ecologiche volontarie, guardie ambientali, guardie zoofile, istruttori sub e nautici, guide subacquee, marine, di pesca; operatori per la protezione civile; operatori per la conoscenza e la tutela dell'ambiente e la divulgazione scientifica.

ARTICOLO 5

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può aderire o partecipare alla costituzione di Associazioni, Federazioni o Confederazioni nazionali che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità della Federazione; in tal caso, ove previsto gli associati all'ARCI PESCA F.I.S.A. saranno automaticamente associati a tali sodalizi salva la facoltà di rinuncia del singolo.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può aderire ad Organismi Internazionali.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. può promuovere o partecipare a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti, Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli della Federazione.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili, così come meglio specificato nei Decreto Legislativo 460/97 e nella Legge 383/2000.

Ha durata illimitata.

L'ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente ha sede in Roma.

TITOLO II

Soci e Basi associative; condizioni di appartenenza individuali e collettive

ARTICOLO 6

Condizioni di iscrizione.

Qualsiasi persona può iscriversi all'ARCI PESCA F.I.S.A. indipendentemente dalla razza, dalla etnia, dalla nazionalità, dalle condizioni personali e sociali e dalle opinioni ideali politiche e religiose, purché ne condivida scopi e finalità.

La qualità di socio si acquista con l'accettazione della richiesta di adesione da parte dell'ARCI PESCA F.I.S.A. e con il versamento della quota sociale.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Le modalità e le condizioni di iscrizione all'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti Nazionali e comunque nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia di «Enti Non Commerciali», in pieno adempimento del principio della sussidiarietà.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA F.I.S.A.;

a partecipare alla vita associativa e ad esserne eletto nei relativi organismi.

I soci sono tenuti: al pagamento della quota sociale; all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 8

Casi di esclusione

La qualità di socio si perde per:

mancato rinnovo della tessera associativa;

decesso del socio;

esclusione che potrà essere deliberata dagli organismi dirigenti del livello di riferimento, qualora sia constatato:

mancato pagamento della quota associativa;

comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 9

La sospensione

Gli Organismi dirigenti, ai vari livelli, dell'ARCI PESCA F.I.S.A., possono deliberare la sospensione cautelare ove questa venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi stabilite dal socio individuale.

ARTICOLO 10

Soggetti Collettivi, condizioni di affiliazione.

Possono aderire all'ARCI PESCA F.I.S.A. soggetti collettivi quali società sportive, polisportive, club, associazioni, centri di formazione, nonché ogni altro Ente, associazione o società che abbia finalità ed oggetto simile o

compatibile con quelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. purché dichiarino di accettare lo Statuto dell'ARCI PESCA F.I.S.A. e ne adottino la tessera sociale.

ARTICOLO 11

Diritti e doveri dei soggetti collettivi

La qualifica di soggetto collettivo dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA F.I.S.A.;

a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;

a usufruire ed erogare i servizi organizzati dall'ARCI PESCA F.I.S.A..

I soggetti collettivi sono tenuti:

al pagamento dell'affiliazione;

all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 12

Casi di esclusione

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all'ARCI PESCA F.I.S.A. si perde per:

mancano rinnovo dell'affiliazione;

rifiuto motivato da parte degli Organi Dirigenti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica,

comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ARTICOLO 13

La sospensione

Gli Organismi dirigenti dell'ARCI PESCA F.I.S.A. possono deliberare la sospensione cautelare del soggetto collettivo affiliato ove questa venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi stabilite.

ARTICOLO 14

I sodalizi aderenti all'ARCI PESCA F.I.S.A. sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale.

ARTICOLO 15

Possono essere stipulati "patti federativi" e protocolli di intesa con altre Associazioni.

I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinati dai consigli competenti ai vari livelli.

TITOLO III

Articolazione dell'ARCI PESCA F.I.S.A.

Organi e strutture

ARTICOLO 16

I livelli di direzione dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sono:

i Consigli Provinciali o Territoriali;

i Consigli Regionali;

il Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 17

L'ARCI PESCA F.I.S.A. è composta da:

il Congresso Nazionale;

il Consiglio Nazionale;

il Presidente Nazionale;

la Direzione Nazionale;

da uno o tre Vicepresidenti;

il Segretario Nazionale;

il Collegio Nazionale dei Garanti;

il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è il massimo organo di direzione politica dell'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ha il compito di:

- verificare e applicare i deliberati congressuali;

- convocare convegni e specifiche assemblee di settore che contribuiscano

all'arricchimento della politica di intervento della Federazione attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti collettivi affiliati;

- determinare le modalità del tesseramento e l'entità delle quote associative e di affiliazione annuali;

- discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce compreso quello delle strutture;

-discutere ed approvare il bilancio consuntivo entro il 30 maggio dell'anno successivo a cui si riferisce;

-approvare e modificare il Regolamento nazionale;

-nominare un Comitato Scientifico;

-eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno o tre Vicepresidenti, il Segretario Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale;

-ratificare la realizzazione delle strutture e gli organigrammi proposti dalla Direzione Nazionale;

-deliberare la ratifica di adesione ad organismi nazionali ed internazionali e le

nomine dei soci negli stessi;

-ratificare il commissariamento dei comitati regionali, provinciali o territoriali e delle strutture necessarie all'attuazione dei programmi, decisi dalla Direzione Nazionale;

-ratificare la partecipazione dell'ARCI PESCA F.I.S.A. in società di capitali;
-convocare d'intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati regionali;

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale potrà inserire nuovi consiglieri in sostituzione per decadenza per due assenze non giustificate purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio eletto al Congresso Nazionale.

ARTICOLO 19

La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale, è l'organo di governo dell'ARCI PESCA F.I.S.A., è convocata ed è presieduta dal Presidente Nazionale ed ha i seguenti compiti:

predispone gli strumenti ed gli organigrammi necessari all'attuazione del programma della Federazione proponendone la ratifica al Consiglio Nazionale di strutture ed organismi;

nomina i rappresentanti dell'associazione in organismi, istituzioni ed istituti pubblici e privati; -

stipula accordi e intese al fine di realizzare i programmi dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

procede al commissariamento dei comitati regionali, provinciali o territoriali,

e delle strutture necessarie all'attuazione dei programmi;

ratifica le strutture e gli organismi regionali e/o provinciali ;

predispone il bilancio consuntivo ed elabora le proposte del bilancio

preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale; convoca i congressi

straordinari provinciali in assenza delle strutture regionali;

propone entro 120 giorni il Regolamento Nazionale per la ratifica da parte del

Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale, I Vicepresidenti, il Segretario Nazionale, ne sono

membri di diritto.

ARTICOLO 20

Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale rappresenta ed esprime

l'unità dell'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ha le seguenti funzioni:

esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti

i rapporti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sia per

l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;

convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;

assicura il regolare funzionamento degli Organi e delle strutture.

Il Presidente può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e

accettazione del preposto.

ARTICOLO 21

I Vicepresidenti

Il Vicepresidente od i Vicepresidenti Nazionali, di cui uno con le funzioni di

Vicario, sono eletti dal Consiglio Nazionale e coadiuvano il Presidente

Nazionale con specifici incarichi .

Il Vicepresidente od il Vicepresidente Vicario sostituiscono il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti Nazionali unitamente al Segretario Nazionale.

ARTICOLO 22

Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale, eletto dal Consiglio Nazionale, è l'organo che garantisce il funzionamento delle strutture ivi compresa anche la sede nazionale. Segue le questioni dell'organizzazione relative all'intera Federazione, cura l'organizzazione del tesseramento, della gestione amministrativa e finanziaria e della raccolta dei dati. Segue e coordina l'attività dei Comitati dei vari livelli, ne garantisce il funzionamento e propone le soluzioni all'organo di governo.

TITOLO IV

Comitati Regionali

ARTICOLO 23

I Comitati Regionali sono i livelli di direzione politica e programmatica e di coordinamento del territorio regionale, concorrono a definire gli orientamenti del Comitato Nazionale.

I Comitati delle Regioni a Statuto Speciale possono adottare d'intesa con il Comitato Nazionale misure atte a corrispondere alle loro esigenze specifiche.

ARTICOLO 24

Organi e strutture del comitato regionale

Il Congresso Regionale;

Il Consiglio Regionale;

Il Presidente Regionale;

Il o i Vicepresidenti;

Il Segretario Regionale;

Le Direzione Regionale;

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti;

Il Collegio Regionale dei Garanti.

ARTICOLO 25

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento, esso ha il compito di;

applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso e del Comitato Nazionale;

convocare il Congresso Regionale licenziandone i documenti proposti e nominando la Commissione Verifica Poteri;

controllare e verificare la realizzazione delle decisioni assunte;

convocare convegni e specifiche assemblee;

deliberare e proporre alla Direzione Nazionale le proprie strutture territoriali, anche tenendo conto di eventuali esigenze legislative e territoriali della regione dettandone i compiti;

discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 / 4 dell' anno successivo;

convocare di intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati provinciali o di ambito inferiore;

ratificare i responsabili delle proprie strutture su designazione della Direzione

Regionale;

determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali per la parte di competenza regionale; eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno a tre Vice-presidenti, il Segretario Regionale e la Direzione Regionale; ratificare strutture ed organismi locali di ambito inferiore a quello provinciale attribuendone i compiti;

proporre alla Direzione Nazionale il commissariamento dei comitati provinciali o dei comitati di ambito inferiore;

ratificare la nomina del Vicepresidente Regionale Vicario designato dal Presidente Regionale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Regionale e su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Regionale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50% dell'intero Consiglio eletto al Congresso Regionale.

Il Consiglio Regionale potrà cooptare al suo interno un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1/4 del totale .

ARTICOLO 26

La Direzione Regionale

La Direzione Regionale è eletta dal Consiglio Regionale ed è l'organo di governo regionale dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

E' convocata ed è presieduta dal Presidente Regionale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario ed ha i seguenti compiti :

predisporre gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone

strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Regionale;

nominare i rappresentanti dell'Associazione in organismi, istituzionali ed istituti pubblici e privati;

deliberare le strutture e gli organigrammi locali di ambito inferiore a quello provinciale;

predisporre il bilancio consuntivo ed elaborare le proposte del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Regionale;

Il Presidente Regionale, il o i Vicepresidenti, il Segretario Generale ne sono membri di diritto.

ARTICOLO 27

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale, rappresenta territorialmente l'ARCI PESCA F.I.S.A. ed ha i seguenti compiti;

-esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

-ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;

-convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Regionale;

-assicura il regolare funzionamento degli organismi.

ARTICOLO 28

I Vicepresidenti

I Vicepresidenti Regionali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Regionale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Regionale designa per la ratifica del Consiglio Regionale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti .

ARTICOLO 29

Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale garantisce il funzionamento delle strutture regionali; segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati; segue il buon funzionamento dei comitati provinciali e territoriali.

TITOLO V

COMITATI PROVINCIALI

ARTICOLO 30

I Comitati provinciali sono istanza elettiva di direzione politica, promozione e gestione programmatica dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sul territorio ed il riferimento diretto per tutti i sodalizi ed i soci.

I Comitati Provinciali possono proporre al Comitato Regionale la propria organizzazione per unità locali a seconda delle proprie esigenze legislative e/o territoriali.

ARTICOLO 31

Organi e strutture del Comitato Provinciale

Sono organi del comitato provinciale:

Il Consiglio Provinciale;

Il Presidente Provinciale;

Il o i Vicepresidenti Provinciali;

Il Segretario Provinciale;

La Direzione Provinciale;

Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti.

ARTICOLO 32

Il Consiglio Provinciale o Territoriale

Il Consiglio Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale ed è il massimo

organo di direzione politica e di coordinamento esso ha il compito di:

applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso,

del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale;

convocare il Congresso Provinciale e nominare la Commissione Verifica

Poteri;

verificare la realizzazione delle decisioni assunte;

convocare convegni e specifiche assemblee;

deliberare strutture ed organigrammi Provinciali proposti dalla Direzione

Provinciale;

ratificare la nomina della Direzione Provinciale dei responsabili politici ed

organizzativi di tutte le proprie strutture;

proporre al Comitato Regionale la propria organizzazione per unità locali;

determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative

annuali nell'ambito territoriale;

eleggere tra i suoi membri il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario

Provinciale ed i componenti della Direzione Provinciale;

discutere e approvare il bilancio preventivo, preferibilmente entro il 31/12

dell'anno precedente a cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 15/04

dell'anno successivo;

ratificare la nomina di Vicepresidente Vicario indicata dal Presidente

Provinciale.

Il Consiglio Provinciale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio. Il Consiglio potrà cooptare ai suo interne un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad ¼ del totale.

ARTICOLO 33

La Direzione Provinciale

La Direzione Provinciale è eletta dal Consiglio Provinciale ed è l' organo di governo territoriale dell'ARCI PESCA F.I.S.A., è convocata e presieduta dal Presidente Provinciale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario Provinciale ed ha i seguenti compiti :

predispone gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali delle regioni proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Provinciale;

garantisce l' attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Provinciale;

coordina l'attività delle eventuali unità locali;

nomina i responsabili delle strutture provinciali.

Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente Provinciale, i Vicepresidenti, il Segretario Provinciale .

ARTICOLO 34

Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale ed ha le seguenti funzioni;

esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA F.I.S.A.;

ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Provinciale;
assicura il regolare funzionamento degli organismi;
designa il Vicepresidente Provinciale Vicario.

ARTICOLO 35

I Vicepresidenti

I Vicepresidenti Provinciali, da uno a tre, sono eletti dal Consiglio Provinciale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Tra i Vicepresidenti il Presidente Provinciale designa per la ratifica del Consiglio Provinciale il Vicepresidente che ricopre funzioni Vicarie.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti

ARTICOLO 36

Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale garantisce il funzionamento delle strutture provinciali; segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati; tiene il contatto con le strutture di base.

TITOLO VI

CONGRESSI

ARTICOLO 37

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale ordinario è convocato dal Consiglio Nazionale ogni 4 anni.

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'ARCI PESCA

F.I.S.A.

Il Congresso è preparato attraverso i Congressi Provinciali ed i Congressi Regionali, secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi..

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe .

Il Congresso Nazionale ordinario:

fissa le linee programmatiche;

approva lo statuto nazionale e le sue eventuali modifiche;

elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Garanti e dei Sindaci Revisori dei Conti.

Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato:

per deliberazione del Consiglio Nazionale approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica;

su richiesta motivata da 1/3 dei Comitati Provinciali purché rappresentino 1/3 dei soci;

su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Regionali purché rappresentino almeno 1/3 dei soci.

Il Congresso Straordinario deve essere convocato entro 120 giorni.

Il Congresso Nazionale ed il congresso Nazionale straordinario sono validi con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati. Le deliberazioni congressuali sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 38

Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale ordinario è convocato dal Consiglio Regionale ogni 4 anni ed è svolto in epoca antecedente a quello Nazionale secondo le norme

stabilite dal Consiglio Nazionale,

Al Congresso Regionale partecipano i delegati eletti dai Congressi Provinciali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Regionale.

Il Congresso Regionale:

discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali,

da mandato al Consiglio Regionale di proporre mozioni ed emendamenti ai documenti congressuali nazionali e proposte di modifica allo Statuto;

discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sul territorio Regionale;

elegge il Consiglio Regionale;

elegge il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti e il Collegio Regionale dei Garanti;

elegge i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato:

dalla Direzione Nazionale d'intesa con le strutture locali;

per deliberazione del Consiglio Regionale approvata almeno dai 2/3 dei consiglieri esponenti ed effettivamente in carica;

su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Provinciali che rappresentino almeno 1/3 dei soci nella Regione.

Il Congresso regionale ed il Congresso Regionale straordinario sono validi con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati. Le deliberazioni congressuali sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 39

Il Congresso Provinciale o Territoriale

Il Congresso Provinciale ordinario è convocato dal Consiglio Provinciale o

Territoriale ogni 4 anni e si svolge in epoca antecedente a quello Nazionale e a quello Regionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Provinciale partecipano i delegati eletti da assemblee di soci individuali o collettivi rispettando in ambedue i casi la proporzionalità dei delegati sul numero degli associati.

Il Congresso Provinciale o Territoriale:

discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali;

invia al Comitato Nazionale tramite il Comitato Regionale mozioni e proposte di modifiche ai documenti nazionali ;

discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA

F.I.S.A. sul territorio provinciale;

elegge il Consiglio Provinciale o Territoriale

elegge il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti

elegge i delegati al Congresso di istanza superiore secondo le norme dettate dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso Provinciale o Territoriale straordinario può essere convocato:

dal Consiglio Provinciale d'intesa con le strutture locali; per deliberazione del

Consiglio Provinciale o Territoriale approvato da almeno i 2/3 dei consiglieri componenti ed effettivamente in carica;

su richiesta motivata di 1/3 dei sodalizi associati sul territorio e che rappresentino almeno 1/3 dei soci;

su richiesta motivata dalla Direzione Nazionale;

su richiesta motivata dalla Direzione Regionale.

Il Congresso Provinciale o Territoriale ed il Congresso Provinciale straordinario sono validi con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati. Le

deliberazioni congressuali sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO VII

IL COLLEGIO NAZIONALE E REGIONALE DEI GARANTI

ARTICOLO 40

COLLEGIO NAZIONALE

Il Collegio Nazionale dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Il Collegio Nazionale dei Garanti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e due membri supplenti è eletto dal Congresso Nazionale tra i soci che non siano membri di alcun ergano direttivo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna, su ogni controversia sorta all'interno dell'ARCI PESCA F.I.S.A., tra gli Organi del livello Nazionale e gli Organi appartenenti a diversi livelli Regionali secondo equità e nel rispetto dei principi statuari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.

Il Collegio Nazionale dei Garanti decide, altresì, in via esclusiva, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna in sede di appello sulle decisioni dei Collegi Regionali dei Garanti eccetto quelle concernenti le attività sportive regionali, depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso in appello.

Il Collegio Nazionali dei Garanti ha il compito di pronunciarsi in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e delle strutture collettive.

Il Collegio ha il compito di riunire almeno una volta tra un congresso e l'altro tutti i Collegi Regionali per predisporre programmi unitari di orientamento e funzionamento.

Il Collegio Nazionale è anche ultimo appello attinente l'Attività Sportiva Nazionale,

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti partecipa senza diritto di voto al Consiglio Nazionale.

Il funzionamento dei Collegio è normato dal Regolamento Nazionale .

ARTICOLO 41

COLLEGIO REGIONALE DEI GARANTI

Il Collegio Regionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio Regionale dei Garanti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e due membri supplenti è eletto dal Congresso Regionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di livello regionale e delle loro strutture tecniche.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, su ogni controversia sorta all'interno degli organismi regionali, provinciali, territoriali e locali.

Il Collegio dei Garanti Regionali ha il compito di pronunciarsi in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e collettivi o- peranti sul territorio regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti è anche l'ultimo appello attinente l'attività

sportiva Provinciale e Regionale.

Il Presidente del Collegio Regionale dei Garanti partecipa senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

TITOLO VIII

COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 42

IL COLLEGIO NAZIONALE

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti è eletto dal Congresso Nazionale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti. Fornisce ai Collegi Regionali e Provinciali dei Revisori dei Conti criteri ed indirizzi per le procedure di controllo.

Il Collegio attiva procedure ispettive ai vari livelli dell' ARCI PESCA F.I.S.A..

Al Collegio Nazionale è dato il compito di riunire almeno una volta tra un congresso e l'altro i collegi dei vari livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A.

Esso presenta annualmente al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul bilancio consuntivo del livello Nazionale dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

I membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il funzionamento del Collegio sarà nominato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 43

IL COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti è eletto dal Congresso Regionale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sul bilancio consuntivo ed invia copia della stessa al Collegio Nazionale.

I membri del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 44

IL COLLEGIO PROVINCIALE o TERRITORIALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all' Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti, è eletto dal Congresso Provinciale ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi sia deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dai Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Provinciale una relazione scritta sul bilancio consuntivo e ne invia copia al Collegio Regionale e Nazionale.

I membri del Collegio Provinciale dei Sindaci revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.

ARTICOLO 45

PARITÀ' DI GENERE

L'Associazione ARCI PESCA F.I.S.A. promuove la parità di genere garantendo alla parte meno rappresentata una adeguata rappresentanza negli organismi decisionali ad ogni livello.

TITOLO IX

COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 46

I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali o Territoriali e i Settori possono essere commissariati per:

-mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;

-impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;

-gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale;

-mancato deposito del bilancio consuntivo ai vari livelli;

-gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile; mancata elezione al congresso del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Direzione Nazionale dell'ARCI PESCA -F.I.S.A. può proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento dei Comitati Regionali, Provinciali

o Territoriali .

La Direzione Regionale può disporre il commissariamento dei Comitati

Provinciali o Territoriali.

I Presidenti ai vari livelli, per quanto di rispettiva competenza provvederanno

alla nomina dei Commissari.

La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo

statuto.

Avverso il provvedimento di commissariamento è dato ricorso, entro 15

giorni dalla delibera, esclusivamente ai competente Collegio dei Garanti che

decide entro 60 giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

ARTICOLO 47

COMMISSARIO

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il

proseguimento dell'attività dell'ARCI PESCA F.I.S.A. nel rispetto dello

statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.

Risponde all'organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al

ripristino, nel più breve tempo possibile degli organismi commissariati.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato o il Centro

commissariati ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO X

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 48

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'ARCI PESCA F.I.S.A. è costituito dal complesso di tutti i

beni mobili ed immobili r comunque appartenenti all'ARCI PESCA F.I.S.A.,

nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, del

Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali:

-i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;

-i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi per il corpo sociale;

- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;

-i proventi derivanti da partecipazioni societarie;

-le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

-le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;

-i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

dalle quote associative annuali, nonché contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;

da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

I livelli territoriali Comitato Nazionale, Comitato Regionale, Comitato Provinciale hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e, quindi, rispondono, per quanto di rispettiva competenze delle obbligazioni direttamente contratte.

TITOLO XI

ARTICOLO 49

Scioglimenti

Lo scioglimento dell'ARCI PESCA F.I.S.A. può essere deliberato unicamente dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei quattro quinti dei delegati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'ARCI PESCA F.I.S.A. sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fine di perseguire finalità di utilità generale all'ARCI, o ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, nel rispetto dell'articolo 5, comma 4° della Legge 266/51, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni .

ARTICOLO 50

Scioglimento di livelli territoriali e regionali

La delibera di scioglimento della struttura interessata ai vari livelli deve prevedere che:

esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili;

estinte le obbligazioni in essere;

i beni patrimoniali residui saranno devoluti agli organi del livello immediatamente superiore dell'ARCI PESCA F.I.S.A., con procedure e modalità previste dal presente Statuto.

TITOLO XII

ARTICOLO 51

Cariche sociali

Le Cariche Sociali nell'ARCI PESCA F.I.S.A. sono di norma gratuite.

Eventuali rimborsi e specifiche indennità saranno stabilite all'atto della nomina.

ARTICOLO 52

I Poteri di Rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta, ha quindi, facoltà:

di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;

compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate.

ARTICOLO 53

L'Esercizio Sociale ed il Bilancio

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dalla Direzione che lo sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese

impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità all' art. 3, lett. b) della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle attività, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO XIII

ARTICOLO 54

Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale validamente costituito ex art. 37 ultimo comma con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Nazionale ex art. 59. In tal caso le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale emana il Regolamento Nazionale, la cui approvazione è effettuata a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Regolamento Nazionale fa parte integrante dello Statuto dell'ARCI PESCA F.I.S.A..

ARTICOLO 55

A partire dall'approvazione dal presente statuto i Presidenti Provinciali,

Regionali ed il Presidente Nazionale possono essere sempre rieletti ai vari livelli di rappresentanza associativa.

L'incarico di Presidente a tutti i livelli è compatibile con qualsiasi altro tipo di incarico Presidenziale all'interno dell'Associazione.

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti ingiustificati per due volte agli organismi di appartenenza sono dichiarati decaduti su proposta dei Presidenti ai vari livelli.

ARTICOLO 56

Norme applicative

Tutti i livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. entro 60 giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale dovranno assumere le necessarie delibere di adeguamento alle norme statutarie.

Tutti i livelli dell'ARCI PESCA F.I.S.A. entro 120 giorni dalla data di approvazione dei Regolamento Nazionale dovranno assumere le necessarie delibere di adeguamento alle norme statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 57

Del Regolamento Nazionale

Il Regolamento Nazionale dovrà nomare:

-Modalità di ricorso all'interno dell'ARCI PESCA F.I.S.A.. Casi di incompatibilità a livello di cariche direttive su organi e strutture.

-Modalità di convocazione dei Sindaci Revisori dei Conti

-Strumenti tecnici di funzionamento dei Sindaci Revisori e dei Collegi dei Garanti.

-I rimborsi spesa e le indennità di carica.

-Autonomia finanziaria delle strutture, definizione degli ambiti di intervento

delle strutture.

-La trasparenza dei bilanci.

-Modalità di gestione dei bilanci, approvazione dei consuntivi .

-I poteri di firma e di delega di rappresentanza.

-Norme di ratifica dei regolamenti.

Il Regolamento Nazionale indicherà le procedure per il funzionamento ai vari livelli e per le sostituzioni dei membri ai vari livelli nonché per la disciplina delle attività sportive. Viene stabilita la tassatività delle sanzioni che comportano infrazioni lievissime (censura), lieve (ammonimento), grave (sospensione), gravissime (espulsione). Competenze, funzioni eventuali articolazioni interne e composizione sono definiti dai Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 58

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.

A decidere per eventuali controversie è-competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 59

Il Consiglio Nazionale è autorizzato ad apportare tutte le modifiche necessarie e conseguenti alle disposizioni legislative ed alle richieste dell'Amministrazione Statale e degli Enti Governativi.

